COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 6.5.2025
COM(2025) 192 final

ANNEX

ALLEGATO

della

raccomandazione di decisione del Consiglio

che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio

ALLEGATO

Direttive di negoziato per i negoziati di un accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio

I. OBIETTIVI, AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI FONDAMENTALI

1. L'obiettivo di un accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili (di seguito "accordo") con la Repubblica della Costa d'Avorio dovrebbe essere quello di creare un clima degli investimenti più attraente, trasparente e prevedibile al fine di agevolare, rafforzare e stimolare investimenti sostenibili reciprocamente vantaggiosi.

2. L'obiettivo generale dell'accordo dovrebbe essere quello di migliorare la mobilitazione, l'attrazione, l'espansione e il mantenimento degli investimenti esteri diretti tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio, in particolare per le micro, piccole e medie imprese, mediante norme, misure e procedure moderne e semplificate basate sui principi di imparzialità, apertura, trasparenza e stabilità.

3. L'accordo dovrebbe essere globale e ambizioso, e tenere conto dell'esito dei negoziati dell'OMC relativi all'accordo sull'agevolazione degli investimenti per lo sviluppo e delle specifiche sfide in materia di sviluppo cui deve far fronte la Repubblica della Costa d'Avorio. In linea di principio, esso dovrebbe applicarsi a tutti i settori economici e abbracciare l'intero ciclo di vita degli investimenti, comprese le attività che si svolgono prima, durante e dopo lo stabilimento.

4. L'accordo dovrebbe mirare a garantire le giuste condizioni affinché gli investimenti esteri diretti favoriscano lo sviluppo sostenibile, preservando nel contempo la capacità delle parti di regolamentare l'attività degli investitori nei rispettivi territori.

5. L'accordo dovrebbe concentrarsi sugli investimenti esteri diretti escludendo altre forme di investimento, come i movimenti di capitali a breve termine o gli investimenti di portafoglio. Non dovrebbe creare nuovi obblighi o modificare gli obblighi esistenti in materia di protezione degli investimenti, risoluzione delle controversie investitore-Stato o condizioni preferenziali di accesso al mercato, né dovrebbe includere prescrizioni procedurali per l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali.

II. CONTENUTO PROPOSTO DELLE NORME E DEGLI IMPEGNI

6. L'accordo dovrebbe includere disposizioni specifiche su questioni quali:

– il miglioramento della trasparenza, della prevedibilità e della coerenza delle misure relative agli investimenti (comprese, tra l'altro, la pubblicazione e la disponibilità in formato elettronico di misure di applicazione generale e del quadro giuridico applicabile agli investimenti, l'opportunità di formulare osservazioni sui progetti di misure di regolamentazione e la disponibilità di informazioni sugli incentivi agli investimenti);

– la razionalizzazione e l'accelerazione di procedure e prescrizioni amministrative, nonché la garanzia di buona governance nelle procedure di autorizzazione (compresi, tra l'altro, procedure amministrative e prescrizioni in materia di documentazione, l'utilizzo di applicazioni in formato elettronico, termini e periodi per la presentazione

e la gestione delle domande, norme di buona governance nel trattamento delle domande, trasparenza sul pagamento degli oneri e meccanismi di tipo sportello unico per le domande di autorizzazione);

– il miglioramento della partecipazione dei portatori di interessi (compresi, tra l'altro, punti focali che fungano da primo punto di contatto per le domande degli investitori, relazioni con i portatori di interessi, meccanismi di prevenzione delle controversie e di risoluzione dei problemi, valutazioni d'impatto, coordinamento tra servizi nazionali e collegamenti tra investitori esteri e l'economia ospitante);

– il contributo allo sviluppo sostenibile e agli investimenti responsabili (compresi, tra l'altro, la promozione e l'applicazione delle norme, delle regole e degli impegni concordati a livello internazionale in materia di lavoro, ambiente e clima, l'impegno a favore dei pertinenti strumenti di condotta responsabile delle imprese riconosciuti a livello internazionale, il dialogo e la cooperazione su questioni di reciproco interesse in materia di lavoro, ambiente e clima connesse agli investimenti e l'attuazione delle principali convenzioni e dei principi fondamentali internazionali per prevenire e combattere il riciclaggio del denaro, il finanziamento del terrorismo e la frode e l'evasione fiscali);

– l'agevolazione della sostenibilità degli investimenti nelle catene del valore e nei settori di reciproco interesse (in particolare il settore del cacao, sulla base degli impegni stabiliti nell'iniziativa sul cacao sostenibile e nella tabella di marcia sul cacao sostenibile, al fine di agevolare ulteriormente gli investimenti e l'attuazione della pertinente legislazione in materia di sostenibilità);

– il rafforzamento della cooperazione bilaterale sulle modalità per agevolare gli investimenti e garantire l'attuazione dell'accordo (compresi, tra l'altro, lo sviluppo di capacità volte a migliorare il clima degli investimenti e a contribuire all'attuazione dell'accordo, comprese le disposizioni in materia di sviluppo sostenibile, disposizioni istituzionali per vigilare sull'attuazione e condividere informazioni e migliori pratiche e meccanismi di mediazione e di risoluzione delle controversie tra Stati).